Dinamica comparata fra importi ripetibili ed eventi pregiudizievoli

Premettendo che la pre valutazione del danno d'immagine da **illegittime – errate – indotte** segnalazioni in centrale rischi si fonda su quattro fondamentali pilastri:

1. **la gravità della condotta del danneggiante;**
2. **la serietà del disagio subito dal danneggiato;**
3. **il tempo trascorso dal fatto illecito ascritto al danneggiante (durata);**
4. **l'ambito di diffusione della notizia;**

appare chiaro che questa specifica sezione del Report rappresenta unicamente un'utile ed intuitiva cartina di tornasole relativa ai punti 2 e 3 all'interno dei quali è già possibile fare dei distinguo e rilevare per esempio che:

- **può essere indifferente che con i maggiori addebiti il soggetto segnalato avrebbe potuto totalmente evitare le diverse negatività** se queste per esempio sono: di breve durata; frequenti ma mai consolidate (intermittenti); sono antiche e quindi riferibili ad uno scenario segnaletico non più attuale; qualitativamente e/o percentualmente non gravi; non accompagnate da fattori segnaletici macro di tipo degenerativo e consolidato. In questi casi il danno d'immagine può anche esserci, ma alternativamente di difficile dimostrazione e/o di importo non sufficiente da giustificare un investimento in una perizia tecnica specifica;

- **non è affatto detto che ai fini di una richiesta danni efficace ed efficiente sia indispensabile che tempo per tempo i maggiori addebiti azzerino tutte le negatività** (spesso nei periodo più recenti i maggiori addebiti non riescono a compensare le negatività, ma ciò solo perché la degenerazione segnaletica non è stata tamponata-evitata in precedenza attingendo appunto dalle disponibilità virtuali rappresentate dai ricalcoli).

Invitando a riguardo a fare riferimento agli esempi sintetici che vanno a delineare i tre scenari classici di analisi e valutazione del danno (cfr. note del Report), può essere utile soffermarsi su un caso reale più complesso e, facendo riferimento all'immagine 1, delineare una dinamica segnaletica così sintetizzabile:

- **Fase zero:** per quanto si assista a consistenti anomalie – ricalcoli, le dinamiche pregiudizievoli in visura sono quali-quantitativamente contenute e quindi non tali da giustificare – supportare una richiesta danni;

- **(Fase 1):** nel caso di specie non è presente una fase intermedia di deterioramento iniziale (solitamente anticipatoria di fasi segnaletiche deteriorate ma ancora verosimilmente arginabili e passibili di intervento)[1];

- **Fase 2:** si assiste ad una consolidata e crescente fasi di sconfino associata ad anomalie nello stato del rapporto ormai specchio di past due. Dalla CR nel suo complesso è comunque evidente che le banche non coinvolte nella richiesta di ripetizione degli indebiti, riescono ancora a supportare l'azienda e a consentirle un'operatività soddisfacente;

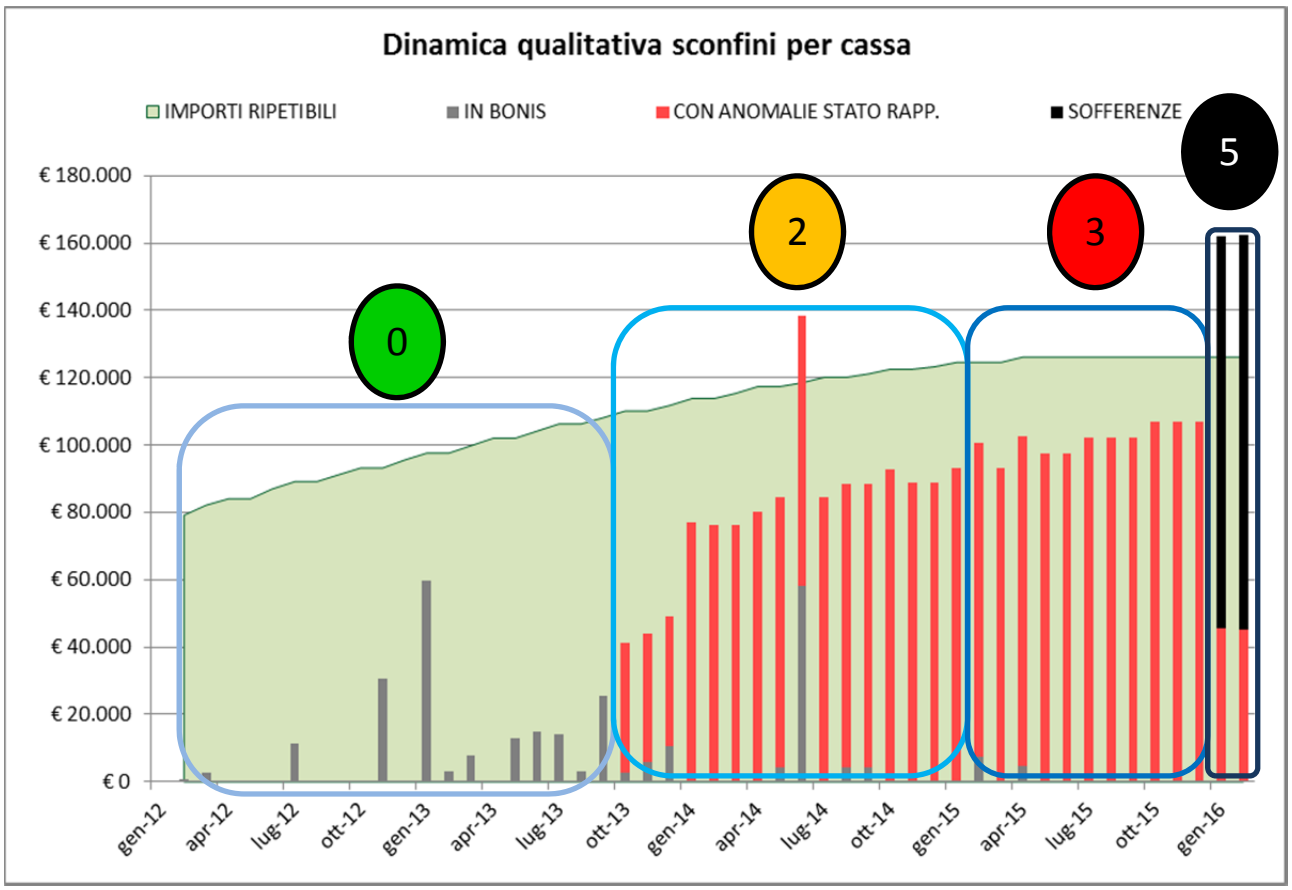
- **Fase 3:** sempre sulla scorata di tutte le informazioni presenti in CR e senza che le singole pregiudizievoli registrino aumenti particolari, il soggetto comincia ad assistere ad una fase di progressiva contrazione fidi da parte delle altre banche che, evidentemente, attuano una strategia di contenimento del rischio e del monte affidamenti. Lo spiazzamento è importante e l'ingiustificato il discredito ha importanti conseguenze ed impatti;

[1] Nell'esempio si passa d segnalazioni di sconfino tollerabili, ad una fase non solo quantitativamente rilevante, ma anche consolidata e qualitativamente caratterizzata da segnalazioni di potenziale past due. La dinamica in questione si riferisce ad una realtà sana che a fronte di una richiesta della restituzione di somme indebite, di tutta risposta le due banche coinvolte azzerano i fidi e in soli tre mesi danno vita a segnalazioni specchio di NPE (Non performing exposures).

- **(Fase 4):** nel caso di specie non è presente un'ulteriore fase intermedia di azzeramento fidi che spesso sfocia in segnalazioni non più evitabili ma comunque di "solo" sconfino per cassa;

- **Fase 5:** si assiste ad una violenta crescita quali-quantitativa delle negatività con evidenza di appostazioni a sofferenza che fanno si che il monte negatività non sia più assorbibile dagli importi ripetibili. Lo status segnaletico è definitivamente compromesso e verosimilmente destinato ad un'involuzione "senza ritorno".

Fig. 1



Ovviamente è fondamentale evidenziare che nell'esempio di specie le banche protagoniste degli addebiti illegittimi sono responsabili non solo di tutte le negatività registrate nelle fasi 1-2-3, ma anche della totalità (e non solo di quelle direttamente assorbibili dagli indebiti) di quelle presenti nell'ultima fase (c.d. **Eventi indotti**).

Non solo, se appare comunque utile evidenziare che a parità di evento e sua qualità, nelle diverse fasi la quantificazione del danno si basa su coefficienti risarcitori differenti (ovvero crescenti e riferibili ai pilastri valutativi 2 e 3), è necessario altresì puntualizzare che nel caso di specie:

A. I coefficienti di ponderazione del danno dovrebbero crescere indifferentemente dalla fase segnaletica se gli stessi appartengono ad un periodo in cui le banche protagoniste di maggiori addebiti erano state già oggetto di richiesta di ripetibilità degli stessi da parte del cliente (questa ricalibrazione non è presente nella pre analisi, ma solo nelle perizie vere e proprie[2]). Questo aspetto si ricollega al primo pilastro della valutazione del danno d'immagine ovvero al concetto di gravità della condotta del danneggiante (in questo caso già si parte dalla presenza di anomalie contrattuali di fondo a cui si aggiunge non solo un'imperizia da parte delle banche nel verificare le richieste del cliente, ma anche un comportamento strumentale e coercitivo nell'azzerare i fidi e nel procedere conseguentemente a gravi segnalazioni in CR);

[2] Nel caso di specie la ricalibrazione sarebbe dovuta partire in coincidenza con la fase 2 ovvero allorquando per la prima volta il cliente avanza la ripetibilità degli interessi e si vede in tutta risposta azzerare i fidi.

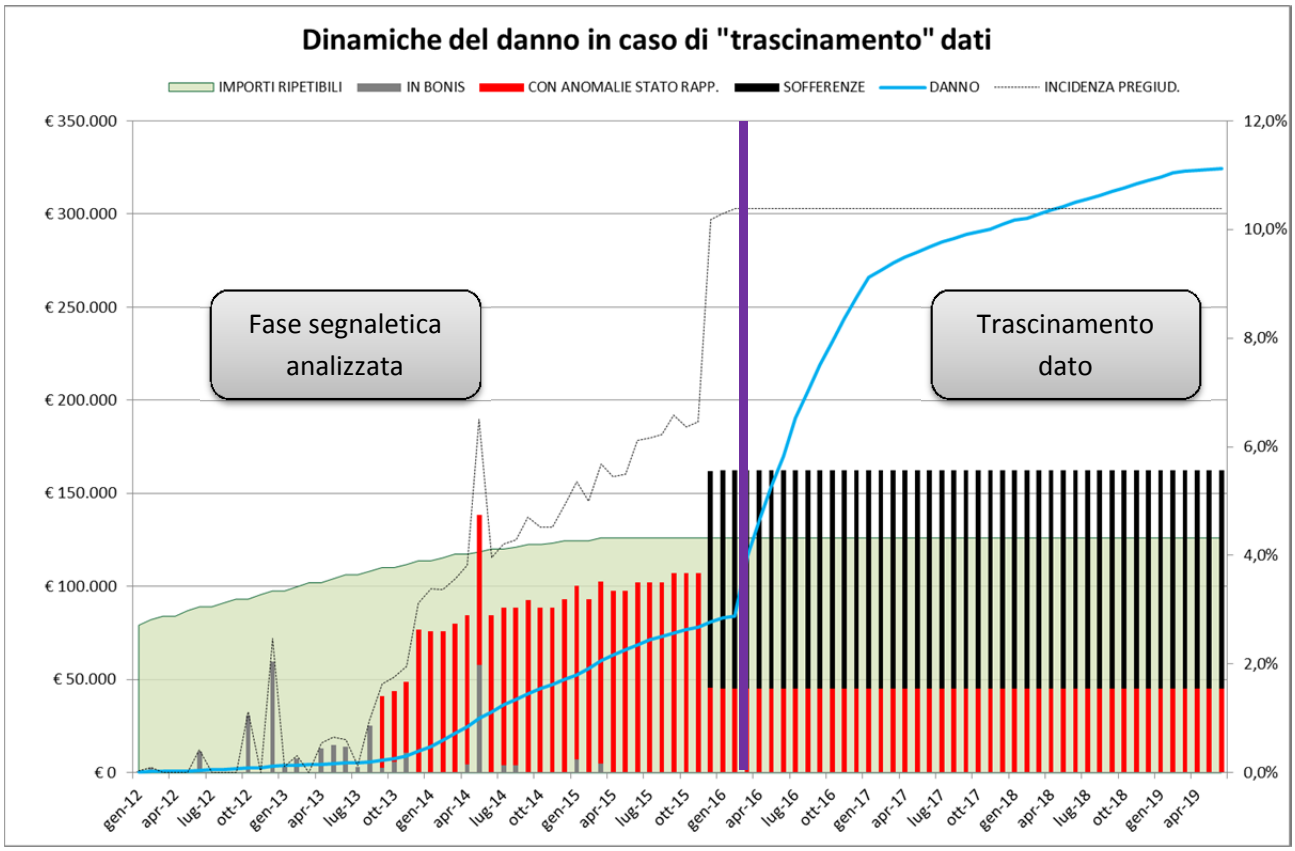
B. Un quantificazione del danno potrebbe dare risultati molto diversi a seconda per esempio sia del numero di banche che affidano e/o segnalano in CR, sia del numero di banche che all'interno del periodo monitorato hanno fatto richiesta di "prima informazione" (cfr. tema legato al quarto pilastro della valutazione del danno d'immagine)[3];

C. La quantificazione del danno d'immagine potrebbe essere influenzata anche da altri fattori e quindi calcolata considerando le implicazioni segnaletiche presso altre centrali rischi, info bureux, archivi pubblici, ecc…)[4];

D. Se lo status segnaletico riferibile agli ultimi due mesi dovesse non migliorare, è chiaro che l'importo risarcibile non potrebbe che essere maggiore e caratterizzato da tassi di crescita non lineari (Fig. 2);

E. Potrebbero sussistere danni patrimoniali di diversa natura ed origine attribuibili sempre alle banche protagoniste di maggiori addebiti.

Fig. 2



[3] Il quarto pilastro, a livello di mera pre analisi, è evidentemente valutato solo parzialmente.
[4] Tale aspetto potrebbe influenzare tutte e quattro i pilastri valutativi.

In conclusione è opportuno sottolineare che la valutazione del danno d'immagine:

- Si deve basare sulla valutazione di variabili complesse da collocare e soppesare tempo per tempo e da valutare ex post in relazione agli accadimenti successivi (non per forza solo segnaletici);

- Non può basarsi unicamente sulla mera pre analisi che invece deve essere considerata come una valutazione sintetica assolutamente parziale e verosimilmente per difetto;

- **Si deve poggiare su un'analitica ricostruzione sia delle dinamiche effettive che di quelle alternative (ovvero basate sugli accadimenti potenziali attesi in ipotesi che non si fosse stati vittima di addebiti illegittimi);**

- **Molto spesso, a fronte di quantificazioni apprezzabili, è accompagnata da ulteriori danni patrimoniali evidentemente del tutto trascurati in sede di pre analisi.**